

Proposta di modifica n. 7.0.9 al DDL n. 1053

7.0.9

Calandrini, Lisei, De Priamo, Spinelli, Della Porta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Allo scopo di dare avvio alle forme collettive di previdenza complementare istituite anche mediante accordi tra dipendenti in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato un contributo per la copertura dei costi di avvio e di gestione per l'annualità 2024 pari a 2,0 milioni di euro al fondo pensione complementare denominato "Fondo pensione Previdenza, Sicurezza e Difesa".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse relative all'anno 2024 di cui all'articolo 1, commi 95 e 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di erogazione e di utilizzo del contributo di cui al comma 1».